



Regione Sicilia
COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA DI ENNA

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

n. 36
del 05/10/2016

OGGETTO
Modifica Delibera di C.C. n. 23 del 02/08/2006 "Regolamento
sull'affidamento familiare dei minori".

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 17:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
CAPIZZI VINCENZO	Presidente	X	
DI PASQUA FILIPPA ERICA	Vice Presidente		X
RIVERA' VALERIA	Consigliere Anziano	X	
PARATORE MARIANGELA	Consigliere	X	
ASSENNATO GIANPIERO	Consigliere	X	
BANNO' GIUSEPPE CLAUDIO	Consigliere	X	
GIANGRECO SIBILLA	Consigliere	X	
GIUNTA FRANCESCA	Consigliere	X	
CAPIZZI MARCO	Consigliere	X	
ABBATE FRANCESCO	Consigliere	X	
SANFILIPPO CARLO	Consigliere		X
GIUNTA SALVATORE	Consigliere	X	
CAPIZZI GIUSEPPE	Consigliere		X
MURATORE MAURIZIO	Consigliere	X	
CALANDRA MARINELLA	Consigliere	X	

Assegnati numero . Fra gli assenti sono giustificati (ART. 173 O.R.E.L.) i signori consiglieri.
Presenti n. 12 assenti n. 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor **CAPIZZI VINCENZO** , nella sua qualità di **Presidente**
Partecipa il **Segretario Generale dott. ENSABELLA FILIPPO**
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 1° - lett. i - L. R. 48/1991 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 02/08/2006 è stato approvato il Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori.

VISTO il Decreto 21 ottobre 2015 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che modifica l'art 5 del Regolamento tipo sull'affidamento familiare dei minori approvato con D. A. N. 481 del 28 Febbraio 2005 nel seguente modo:

Art 5. Il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui "i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio rendendo influenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza" della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il servizio sociale del comune preposto provvederà a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista, pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e" specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, ecc.,);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

RITENUTO di apportare la modifica dell' art. 5 sopradetta nel vigente Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 02/08/2006;

Ciò premesso:

Autorizzato dal **PRESIDENTE** interviene l'Assessore **PANTO' ANTONINO**, il quale nella sua relazione si sofferma sulla necessità di modificare l'art. 5 del vigente regolamento, per essere adeguato alla normativa sopravvenuta.

Subito dopo, in assenza di altri interventi, il **PRESIDENTE** mette ai voti la superiore proposta:

Consiglieri presenti e votanti n. 12, voti favorevoli n. 12 espressi per alzata di mano;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di legge;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Modificare l'art. 5 del vigente Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori, approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 02/08/2006, nel seguente modo:

Art 5. Il Comune di appartenenza competente all'erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui "i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ha avuto inizio rendendo influenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza" della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il servizio sociale del comune preposto provvederà a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista, pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e" specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi, ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico -sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il Consigliere anziano

F. to **Dott. ENSABELLA
FILIPPO**

F. to **CAPIZZI VINCENZO**

F. to **RIVERA' VALERIA**

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art 11, comma 1);

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO in quanto:

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall'art. 12 - c. 1° -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Generale

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li